



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 229 del 2014, proposto da:
Rizzardini Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Munari, con domicilio eletto
presso Alberto Munari in Venezia, Piazzale Roma, 464;

contro

Regione Veneto, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa per
legge dagli avv.ti E. Zanon e C. Drago, con domicilio eletto presso al sede
dell'Ente in Venezia, Cannaregio, 23;

per l'annullamento

del Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Industria e Artigianato della
Regione Veneto n. 2 del 21 gennaio 2014, notificato in data 24 gennaio 2014 con
nota prot. 32806 del 24 gennaio 2014 del Dipartimento Sviluppo Economico
Sezione Industrie e Artigianato, con il quale è stato revocato alla ricorrente il
contributo concesso nell'ambito del Programma Operativo Regionale 2007-2013,

Parte FESR, Asse1, ordinato il rimborso del medesimo ed irrogata una sanzione amministrativa ex art. 47 L.R. 19.2.2007 n. 2;

dell'atto di controllo datato 19 giugno 2013 dell'Ufficio Coordinamento controlli di primo livello POR - Servizio Affari Generali della Direzione Industria e Artigianato;

della nota prot. 32806 del 24 gennaio 2014.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Veneto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2014 il dott. Marco Morgantini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il provvedimento impugnato è stato revocato il contributo già concesso a parte ricorrente.

La motivazione del provvedimento impugnato fa riferimento alla circostanza che la rendicontazione ha evidenziato che le spese sostenute, in relazione al contributo concesso, non sono in realtà ammesse alla contribuzione.

Si tratta della procedura per l'ottenimento di aiuti agli investimenti delle nuove PMI giovanili di cui al bando approvato con delibera della Giunta Regionale 2762 del 2009.

Il contributo è stato concesso in relazione ad interventi di ristrutturazione e manutenzione e non invece, come evidenziato nella rendicontazione, per interventi di nuova costruzione.

La controversia attiene al mancato rispetto degli obblighi cui è tenuto il beneficiario del contributo ed alla rendicontazione finanziaria dell'attività svolta.

Con il provvedimento impugnato parte ricorrente, sul presupposto di essere stata ammessa a beneficiare del contributo, ha tuttavia presentato una rendicontazione da cui risultano spese che non possono essere ammesse a contributo, con ciò violando gli obblighi previsti a carico di coloro che hanno ottenuto la concessione del contributo.

Si tratta di controversia che riguarda l'inadempimento di un obbligo cui è subordinato il diritto a trattenere le somme erogate.

Tale controversia è devoluta alla giurisdizione del Giudice Ordinario.

In tema di riparto di giurisdizione in materia di sovvenzioni e contributi pubblici, rilevano infatti i normali criteri di riparto, fondati sulla natura delle situazioni soggettive azionate, con la conseguenza che, qualora la controversia sorga in relazione alla fase di erogazione del contributo o di ritiro della sovvenzione sulla scorta di un addotto inadempimento del destinatario, la giurisdizione spetta al Giudice Ordinario, anche se si faccia questione di atti denominati come revoca, decadenza, risoluzione, purché essi si fondino sull'asserito inadempimento, da parte del beneficiario, alle obbligazioni assunte a fronte della concessione del contributo.

Il privato vanta invece una situazione soggettiva di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del Giudice Amministrativo, se la controversia riguarda una fase procedimentale precedente al provvedimento attributivo del beneficio, e se, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o

revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse (così Consiglio di stato Ad. Pl. n° 6 del 2014, TAR Veneto III n° 1596 del 2012).

In relazione a quanto sopra il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo.

La problematica consente comunque di compensare le spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Riccardo Savoia, Consigliere

Marco Morgantini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/03/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)